Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B **REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2007 DELLA COMMISSIONE**

del 26 novembre 2007

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 310 del 28.11.2007, pag. 22 (1380/2007)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per i tacchini da ingrasso, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) è stato autorizzato provvisoriamente per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali ([2]).

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i tacchini da ingrasso. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 18 aprile 2007, che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ([3]). Essa ha concluso inoltre che il preparato non presenta nessun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il parere suddetto, l'impiego del preparato non ha effetti nocivi per questa ulteriore categoria di animali. Esso non considera necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere conferma anche la relazione sul metodo di analisi

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

([2]) GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3.

([3]) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l'efficacia del preparato enzimatico Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xilanasi) per l'impiego come additivo nei mangimi per i tacchini da ingrasso, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 18 ottobre 2007. *The EFSA Journal* (2007) 474, pagg. 1-11.

▼B

dell'additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangimi completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
►C1 4a 62 ◄	BASF Aktiengesellschaft	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Natugrain Wheat TS)	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) avente un'attività minima di: forma solida: 5 600 TXU (1)/g forma liquida: 5 600 TXU/ml *Caratterizzazione della sostanza attiva* Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) *Metodi analitici* (2) Metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH 3,5 e 55 °C.	Tacchini da ingrasso	—	560 TXU	—	Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose raccomandata per chilo di mangime completo: tacchini da ingrasso: 560–840 TXU Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.	17 dicembre 2017

(1) 1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire da arabinoxilano di frumento, a pH 3,5 e a 55 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives